



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale su cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Approvato con D.C.C. n. 32 del 11/06/2015



Art. 1 - Riferimenti normativi in materia di cremazione

Il presente regolamento disciplina la materia della cremazione, della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", della legge regione Umbria n. 12 del 21/7/2004 "*Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali*", delle linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria, approvate con D.G.R. 603/2005, n. 1066/2006 e n. 1607/2001 e della nota della Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale di Governo del 28/5/2007 n. 13972, del D.P.R. 254/2003 "*Regolamento recante disciplina della gestione di rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179*" e del D.P.R. 285/1990 "*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*" (artt. 78-81), della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.



TITOLO I - Cremazione

Art. 2 - Impianto di cremazione

1. I crematori devono essere realizzati, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/90, previa autorizzazione regionale, all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dal Comune e corredati da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, nonché quelle tecnico sanitarie degli impianti e dei sistemi di assorbimento dei fumi e delle esalazioni in base alla normativa vigente.
3. L'affidamento e la gestione del servizio pubblico della cremazione sono disciplinati dalla normativa in materia. L'affidatario del servizio è responsabile della compilazione delle registrazioni concernenti la cremazione.
4. Il crematorio utilizzato dal comune di Foligno è, in assenza di diversa destinazione, quello ubicato all'interno del Cimitero di Perugia.
5. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa, il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione del Comune.

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione. La cremazione non può effettuarsi prima che sia trascorso il periodo di osservazione. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di resti di cadaveri che sono portatori di radioattività, in tali casi è compito dell'Azienda U.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tale eccezionale circostanza.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, dall'ufficiale di Stato civile del Comune di decesso. Nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deceduto nel comune di Foligno può essere accordata in presenza alternativamente:
 - a) di una disposizione testamentaria del defunto, nella forma del testamento pubblico, segreto od olografo, tranne l'ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria. L'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto;
 - b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini



statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne l'ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva a quella della iscrizione all'associazione. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

4. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto di voler essere cremato.
5. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi.
6. In presenza di defunto minore di età o di nato morto, la volontà deve essere manifestata all'ufficiale di stato civile da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà, o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.
7. L'autorizzazione alla cremazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'avente titolo alla relativa richiesta, di un certificato del medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art.3 c.1 lett. a). Il certificato deve indicare anche l'eventuale presenza di protesi elettroalimentate da radionuclidi. Secondo quanto precisato nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 296 del 22/02/2006, la firma del sanitario apposta in calce al certificato non deve essere autenticata dal coordinatore sanitario.
8. In caso di morte improvvisa, violenta o sospetta di esserlo o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
9. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.



Art. 4 - Cremazione di resti mortali

1. Ai sensi della L. Regione Umbria n.12/2004, in caso di comprovata necessità, l'Ufficiale di stato civile su richiesta del Responsabile del Servizio cimiteri che provvede all'istruttoria, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione. La cremazione dei resti mortali e di resti ossei e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove siano sepolti, previa acquisizione del consenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.
2. Per la cremazione dei resti mortali non occorre acquisire il certificato del medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria.
3. Il resto mortale avviato a cremazione dovrà essere racchiuso in un contenitore di materiale facilmente combustibile, dovrà essere avvolto da un telo biodegradabile che ne garantisce la tenuta di liquidi cadaverici approvato dalle autorità competenti.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti di concepimento è autorizzata dall'Azienda A.S.L. del luogo ove è avvenuto l'evento, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003. Entro 48 ore dall'amputazione, la persona che ha subito la stessa potrà chiedere la cremazione dell'arto con onere a proprio carico.
5. In caso di disinteresse da parte dei familiari, il silenzio degli stessi equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali.

Art. 5 - Portatori di protesi

1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, salvo il solo caso di quelle elettroalimentate da radionuclidi, che devono essere rimosse da personale professionalmente abilitato prima della chiusura del feretro e a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.
2. L'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità in solido dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Art. 6 - Materiali delle bare in caso di cremazione

Per la cremazione è indicato l'uso di casse di legno dolce non verniciato. In caso di cremazione è autorizzato l'uso di casse funebri di materiali diversi dallo zinco, piombo e legno, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti dovuti alla combustione che i tempi di cremazione.



Art. 7 - Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna avente le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle nicchie cinerarie individuali dei colombari comunali che presentano una misura minima di ingombro libero interno di m.0,30x0,30x0,50.
3. Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri. La sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni e potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.
4. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. È vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.
5. Le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:
 - tumulate;
 - affidate al coniuge o ad un familiare, per la conservazione;
 - disperse.

Art. 8 - Tumulazione delle ceneri

1. La tumultazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ed è effettuata in un loculo, in una nicchia cineraria o nicchia ossario, del colombario comunale o di una sepoltura privata.
2. Il colombario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una urna di capacità adeguata ad accogliere interamente le ceneri di un unico cadavere. Le cellette sono destinate ad accogliere urne cinerarie ciascuna di dimensioni max. mt. 0,30 x 0,30 x 0,50.
3. In caso di tumultazione delle ceneri in nicchie cinerarie individuali, le misure di ingombro libero all'interno dell'opera muraria non possono essere inferiori a mt 0,30 x 0,30 x 0,50.
4. Le nicchie ossario sono cellette individuali destinate ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni con misure di ingombro libero all'interno dell'opera muraria non inferiori di mt 0,30 x 0,30 x 0,70.
5. Nel caso di tumultazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività.



Art. 9 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n. 12/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.
2. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è autorizzata dall'ufficiale di stato civile nel caso in cui quest'ultima sia collocata nel territorio comunale. E' condizione necessaria per l'affidamento l'assenza di divieti determinati da disposizioni della Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza. In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
3. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato: da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest'ultimo, da una dichiarazione nella quale venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.
4. Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona alla quale è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni. Qualora il nuovo luogo di conservazione sia in un Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.

A seguito dell'istanza suddetta, l'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, valida soltanto per il territorio comunale.
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.



7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

Art. 10 - Modalità di conservazione dell'urna

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo, contiene prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna presso l'affidatario, in modo da garantirne l'integrità e la sicurezza.
2. L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la conservazione nel tempo delle ceneri ed evitare ogni forma di alterazione, manomissione, profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. Il Comune, in fasi successive all'affidamento, può eseguire, d'ufficio o su segnalazione di terzi, i controlli necessari per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.
3. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve coincidere con la residenza dell'affidatario, con facoltà dello stesso di indicare, al momento della richiesta di autorizzazione all'affidamento, un diverso luogo di destinazione dell'urna. L'urna deve essere contenuta in un colombaro o nicchia o tabernacolo che abbia destinazione stabile, avente le dimensioni capace di contenere l'urna cineraria prescelta ed idonea a garantire quanto prescritto nell'autorizzazione. Il colombaro o nicchia o tabernacolo è da intendersi il luogo in cui l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto, (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul lato esterno del colombaro, nicchia o tabernacolo. Il colombaro o nicchia o tabernacolo può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie.
4. L'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa.
5. In caso di decesso dell'affidatario l'urna, a cura degli eredi, qualora non sia stato designato il nuovo affidatario, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta ossaia od in altro sito avuto in concessione.
6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
7. Nel caso di trasferimento dell'urna cineraria al di fuori del territorio del Comune l'autorizzazione al trasporto è sempre rilasciata con destinazione ad un civico cimitero; previa comunicazione al comune di destinazione.
8. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può provvedere alla loro tumulazione o alla dispersione nel cinerario/ossario comune, mediante produzione di apposita dichiarazione non motivata la quale viene iscritta al registro di cui al precedente articolo.
9. Le urne eventualmente rinvenute nel territorio del Comune devono essere consegnate al Comune. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già tumulate nel cimiteri del Comune.



Art. 11 - Sanzioni amministrative

L'affidatario è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di affidamento dell'urna cineraria e ad attenersi a quanto previsto nel presente regolamento, nel caso vi contravvenga, salvo chela fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p., è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:

- perdita dell'urna, da 3.000 a 9.000 euro;
- conservazione delle ceneri al di fuori dell'urna, da 3.000 a 8.000 euro;
- urna senza sigillo, da 3.000 a 6.000 euro;
- urna mal conservata o rotta, da 3.000 a 6.000 euro;
- trasferimento dell'urna in altro luogo senza autorizzazione, da 3.000 a 4.000 euro;
- affidamento a terzi dell'urna senza autorizzazione, da 3.000 a 4.000 euro.

Art. 12 - Ossario comune

Presso il Cimitero centrale e nei cimiteri frazionali è presente un ossario comune, un manufatto destinato alla raccolta collettiva ed alla conservazione in perpetuo dei resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione. In tale struttura è possibile collocare le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri e parti di essi, dei resti mortali, dei resti ossei, dei prodotti abortivi e delle parti anatomiche riconoscibili per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

Le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Art. 13 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R n. 12/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto, se diverso da quello di morte. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro comune, l'ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata.

2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà espressa per iscritto, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, iscrizione che contenga la volontà del defunto di essere disperso.



- E' esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.
3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
 - b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
 - c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri , di cui deve essere consegnata copia conforme;
 - d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall'avente titolo alla dispersione.
 - e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale;
 - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 4. E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui le ceneri sono deposte.
 5. La dispersione è eseguita, nel luogo e secondo le modalità eventualmente stabilite in vita dal defunto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita e contenente la volontà del defunto di essere disperso o, in caso di dispersione all'interno del cimitero comunale, dal personale autorizzato dal comune.
 6. La dispersione può essere eseguita:
 - a) nel cinerario/ossario comune, di cui art. 80 comma 6 D.P.R. 285/90, appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, alla presenza del personale del Servizio cimiteri, che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali, denominata per es. *"giardino della memoria - delle rimembranze, ..."*
 - c) in natura, previo nullaosta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. La dispersione in natura, e solo all'aperto, è consentita in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo; nei laghi, ad oltre 100 m. da qualsiasi riva; e nei tratti di fiumi liberi da



- natanti e da manufatti. La dispersione in aree di proprietà comunale è autorizzata dal Sindaco;
- d) in aree private, all'aperto e previo consenso formale del proprietario dell'area, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
 9. Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
 10. La dispersione è altresì vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.m.i.i. (Nuovo codice della strada);
 - b) in edifici e in altri luoghi chiusi;
 - c) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
 - d) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.
 11. La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.
 12. La dispersione delle ceneri effettuata nel cinerario/ossario comune o nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali (denominata per es. "giardino della memoria - delle rimembranze) avviene alla presenza di un incaricato dei Servizi cimiteriali del Comune, che redige apposito verbale della succitata operazione. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
 13. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.
 14. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

Art. 14 - Giardino della Memoria – delle Rimembranze

1. Presso il cimitero comunale centrale è presente il Giardino della memoria - delle Rimembranze, uno spazio inerbito di 510 mq, destinato alla dispersione delle ceneri, la quale deve essere autorizzata secondo le vigenti normative statali e regionali.



2. Un altro spazio da destinare a Giardino della memoria - delle Rimembranze, è previsto nel nuovo ampliamento del cimitero di Fiamenga.

Art. 15 - Senso comunitario della morte

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata nel cimitero comunale un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del dirigente competente.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 16 - Informazione alla cittadinanza

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle pratiche funerarie oggetto del presente regolamento, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito del Comune (www.comune.foligno.pg.it).

Art. 17 - Diritti e tariffe

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento familiare dell'urna e alla dispersione sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita dalla Giunta comunale.
2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute le tariffe la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 18 - Imposta di bollo

Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 19 - Modulistica

La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento sarà approvata con un provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente dell'Area Diritti di cittadinanza.



Art. 20 - Entrata in vigore

Diventa esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed esperite tutte le procedure prescritte da legge, il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 21 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento relativo a *"Affidamento ceneri. Regolamento comunale ex legge 130/2001"* di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 del 22/12/2005.



INDICE

Art. 1 - Riferimenti normativi in materia di cremazione	2
TITOLO I - Cremazione	3
Art. 2 - Impianto di cremazione	3
Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione	3
Art. 4 - Cremazione di resti mortali	5
Art. 5 - Portatori di protesi	5
Art. 6 - Materiali delle bare in caso di cremazione	5
Art. 7 - Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri.....	6
Art. 8 - Tumulazione delle ceneri.....	6
Art. 9 - Affidamento delle ceneri.....	7
Art. 10 - Modalità di conservazione dell'urna	8
Art. 11 - Sanzioni amministrative	9
Art. 12 - Ossario comune	9
Art. 13 - Dispersione delle ceneri	9
Art. 14 - Giardino della Memoria – delle Rimembranze	11
Art. 15 - Senso comunitario della morte.....	12
Art. 16 - Informazione alla cittadinanza.....	12
Art. 17 - Diritti e tariffe	12
Art. 18 - Imposta di bollo	12
Art. 19 - Modulistica.....	12
Art. 20 - Entrata in vigore	13
Art. 21 - Disposizioni abrogative.....	13